

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 108

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, ALÒ, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI,
FAGNI, FISCHETTI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI,
SERRI, TRIPODI, MARINI, LORETO, BETTONI BRANDANI, DE
NOTARIS, PIETRA LENZI, STAJANO, CORRAO, MICELE,
SMURAGLIA, MAGRIS, MASULLO, BORRONI, VOZZI, DE PAOLI
e SCRIVANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Abolizione della pena di morte nel codice penale militare
di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Fra i provvedimenti che non hanno potuto essere adottati nel corso della scorsa legislatura ve n'è uno dalla rilevanza pratica assai limitata, ma che avrebbe avuto nondimeno una grande importanza ideale e simbolica. Ci riferiamo alla decisione di abolire la pena di morte ancora prevista dal nostro codice penale militare di guerra. In collaborazione con *Amnesty International*, indiscussa organizzazione per la difesa dei diritti umani e Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno contro la pena capitale in ogni parte del mondo, abbiamo deciso di riproporre questa questione, che assume una fortissima rilevanza sul piano simbolico internazionale, ma anche sul piano concreto a proposito delle missioni all'estero che spesso coinvolgono militari italiani. Ancora oggi i nostri soldati impegnati in missioni all'estero sono passibili di pena di morte in base a norme adottate nel 1941, in un'epoca assai lontana da noi se si considerano la sensibilità e le opinioni diffuse in fatto di pena capitale, e, soprattutto, adottate in un momento assai particolare, con il regime fascista ancora in piedi e la seconda guerra mondiale che infuriava, sconvolgendo il modo di sentire e i valori di milioni di persone. La pena di morte, ancora oggi prevista nel codice penale militare di guerra, nasce in questo contesto. Rappresenta, in altre parole, per il nostro Paese, null'altro che un residuo bellico, ereditato per di più da un regime autoritario.

Avremmo voluto che tale pena fosse già del tutto cancellata dalle nostre leggi. E invece con la morte sono punibili, nel 1993 come nel 1941, quarantotto reati diversi, commessi non solo da soldati italiani eventualmente impegnati in una guerra, bensì, in termini ben più generali, da

soldati italiani impegnati in spedizioni all'estero per operazioni militari, ancorchè in tempo di pace. Ad esempio, passibili di fucilazione sarebbero stati anche i soldati italiani, che, all'inizio del 1991, sono stati impegnati nel conflitto nel Golfo Persico (anche se questo non fu, appunto, qualificato «guerra»), se il Ministro di grazia e giustizia, sollecitato da associazioni e Gruppi parlamentari, non avesse emanato per quella occasione il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 20 marzo 1991, n. 88, in cui si stabiliva l'applicazione del codice penale militare di pace, il quale non contempla più, in conformità con il precetto costituzionale, la pena capitale. Si è trattato in quel caso di un provvedimento *ad hoc*, relativo ad una situazione concreta; una misura da valutare assai positivamente, ma nata proprio dalla necessità ed urgenza di rispondere ad un problema che ora possiamo e dobbiamo togliere di mezzo in maniera ben più definitiva. Un problema che siamo in grado di risolvere compiendo una scelta di civiltà.

Durante la legislatura il Parlamento quella scelta non è riuscito, per mancanza di tempo, a compierla, anche se un certo cammino era stato percorso. Nel 1989 *Amnesty International* aveva organizzato una campagna internazionale per l'abolizione della pena di morte. E nel mese di agosto sull'argomento si svolse un intenso dibattito alla Camera dei deputati sulle mozioni presentate da esponenti di diversi Gruppi. Da quel dibattito, i cui resoconti rappresentano un documento assai significativo, scaturirono tre progetti di legge abolizionisti (atti Camera n. 4154, 4157 e 4583 della X legislatura), assegnati alla Commissione giustizia. Quasi trentamila cittadini italiani firmarono una petizione in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui si chiedeva la discussione delle proposte abolizioniste che purtroppo, però, non giunsero all'esame dell'Assemblea.

Analoghi disegni di legge presentati nella XI legislatura (atti Camera n. 2135 e 2165), ed approvati dalla Camera dei deputati in un testo unificato, non furono esaminati dal Senato, dove era stato presentato un ulteriore disegno di legge (rispettivamente atti Senato n. 1442 e n. 1133).

Gli Stati che hanno abolito da poco la pena di morte lo hanno fatto, in genere, per tutti i reati, senza prevedere eccezioni. Gli Stati che hanno, invece, già da decenni o addirittura da secoli abolito la pena di morte per i soli reati ordinari giungono di solito, prima o poi, all'abolizione completa, ma impiegano molto tempo. Il Portogallo e i Paesi Bassi hanno impiegato oltre cento anni, la Norvegia settantaquattro, la Svezia e la Danimarca, rispettivamente, cinquantuno e quarantacinque. È una peculiarità che merita di essere presa in considerazione, assieme alla circostanza che nel nostro Paese la questione della pena di morte quale ancora prevista, sia pure in casi particolari, ha ricevuto assai poca attenzione. Forse si è diffusa da noi una sensazione di improbabilità, quasi di irrealtà, delle ipotesi previste dal codice di guerra (nonostante quello che si è detto sul contingente italiano nel Golfo Persico e nonostante il ricordo della proposta, avanzata una decina di anni fa, di considerare zone di guerra interna, proprio al fine di applicarvi la pena di morte, le regioni meridionali infestate dalla mafia, secondo un modello in verità sperimentato da Paesi assai poco democratici).

Ma, a prescindere da queste considerazioni, il problema che abbiamo di fronte in realtà è un altro: esiste davvero qualcosa che, in relazione al problema del mantenimento o meno della pena capitale, giustifica una soluzione diversa per il tempo di guerra? Noi crediamo di no. Siamo del parere che gli argomenti abolizionisti, una volta accolti, debbano avere validità generale.

Innanzitutto, la pena di morte, se è, come noi fermamente crediamo, una violazione del diritto alla vita, lo è sempre, e non solo

in tempo di pace. Vi è chi sostiene che, in tempo di guerra, non possa dirsi sacra la vita di un traditore, che ha messo a repentaglio e disprezzato la vita di tanti o tantissimi innocenti, e argomenta, inoltre, che in guerra il valore della vita umana inevitabilmente si abbassa, essendo la morte ovunque presente. Ma, anche a volere ammettere che si debba essere a volte costretti ad accettare l'evento della guerra, dobbiamo necessariamente accettarne anche le pretese conseguenze logiche? A noi queste conseguenze logiche, queste implicazioni necessarie sembrano piuttosto degli effetti brutalizzanti. «L'erba ricresce in fretta sul campo di battaglia, ma non sotto la forca» diceva, a quanto pare, Winston Churchill.

Vi è poi chi ha sostenuto che l'abolizione della pena di morte per reati quali il tradimento avrebbe l'effetto di fare apparire questi meno gravi e la vita di coloro che dai traditori sono messi in pericolo, la vita dei soldati «fedeli», meno protetta. Ma uno Stato che mantiene la pena di morte per propri cittadini, sia pure colpevoli di reati abominevoli, non sta forse, a sua volta, privando del suo valore assoluto la vita umana? Non sta affermando che togliere la vita non è un fatto del tutto intollerabile (essendo in taluni casi ammesso)? Che senso ha uccidere chi uccide o chi tradisce per dimostrare agli altri, alla società, che non è giusto uccidere, che non è accettabile tradire? È una domanda che non ha mai trovato, a nostro avviso, una risposta adeguata e convincente.

Nell'argomentare il mantenimento della pena capitale per reati commessi in guerra è stato fatto anche, in diversi Paesi, riferimento all'esigenza di mantenere la disciplina dei soldati e di tenerne alto il morale, nonché alla necessità di prevenire, in momenti in cui l'ordine pubblico è in crisi, la diffusione della giustizia privata.

Ma può mai essere accettabile che una pena, la più dura delle pene, sia giustificata a titolo di necessità militare? È, quest'ultima, una categoria la quale, per importante che possa essere, esula comunque dalla questione del singolo reato e del singolo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabile e come tale non ha nulla a che vedere con la giustizia. Non della giustizia, in altre parole, sarebbe espressione in questo caso la pena capitale inflitta al traditore o al disertore, ma delle esigenze imposte dal conflitto. E ciò è senza dubbio incompatibile con la nostra civiltà giuridica. Quanto alla funzione di prevenire la giustizia privata, è la storia (compresa la storia attuale del conflitto jugoslavo) a smentire che la previsione e anche l'applicazione della pena capitale possano impedire gli omicidi a carattere politico, etnico o religioso.

Un'ultima considerazione, prima di concludere. La guerra non favorisce i processi equi. Le procedure adottate sono necessariamente sommarie; i processi si svolgono di solito a porte chiuse. Ed è più difficile che possa svolgersi un regolare giudizio di appello (il che, in tempo ordinari, persino per reati punibili con pene assai leggere, è considerato una garanzia minima di equità). Il rischio di errori dunque aumenta. E aumenta verticalmente il rischio di abusi e di esecuzioni inique e arbitrarie. Le emozioni collettive sono forti e a volte anche le istanze di vendetta. I traditori di una parte sono gli eroi dell'altra; vengono uccisi o celebrati a seconda che si trovino al di qua o al di là di un confine. E anche le valutazioni dei fatti storici mutano, a volte

con rapidità impressionante; uccidendo, si rendono definitive le conseguenze di visioni e valutazioni destinate a mutare, forse, nel giro di pochi anni o addirittura di pochi mesi o settimane.

La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, non serve a conseguire gli scopi che i suoi fautori le attribuiscono e porta a commettere ingiustizie gravissime. Anche, e soprattutto, in tempi di guerra. Quel residuo bellico, dunque, che ci portiamo appresso dal 1941 andrebbe finalmente, e al più presto, rimosso. Anche se le sue conseguenze pratiche sono assai marginali, rappresenta nondimeno un ostacolo ideale al nostro progresso civile.

L'eliminazione definitiva e totale della pena di morte dal nostro ordinamento rappresenterebbe peraltro un segnale forte rivolto a tutti quei Paesi che non solo mantengono la pena capitale ma nei quali le esecuzioni sono regolarmente eseguite.

Questo gesto da parte del nostro Parlamento costituirebbe anche una sostanziale adesione alle campagne rivolte all'eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni del pianeta. È con questa ispirazione che i senatori proponenti si sono resi «strumento positivo» di *Amnesty International* nella presentazione di questo disegno di legge da essa interamente predisposto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Sono abrogati il n. 1) del primo comma dell'articolo 22 e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di pace, nonchè gli articoli 25, 241, 290 e 294 del codice penale militare di guerra. Di conseguenza è soppresso, ovunque ricorra nei predetti codici ed in ogni altra legge penale militare, il riferimento alla pena di morte.

Art. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la massima pena prevista dal codice penale.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.